

Con l'approvazione del D.L. 135/2009 che recepisce il Regolamento Europeo 444/2009 è stato introdotto **l'obbligo del passaporto individuale: una persona, un passaporto, a prescindere dall'età.**

Dal 25 Novembre 2009 quindi chi deve richiedere un passaporto per bambini deve farne uno individuale: i minori non possono più essere iscritti su quello dei genitori (o tutori o altre persone delegate ad accompagnarli). Le regole valgono solo per le nuove richieste mentre non riguardano i documenti rilasciati fino ad oggi, che rimarranno validi fino alla scadenza.

Sempre in applicazione della disciplina comunitaria cambia anche la durata di validità dei nuovi documenti di espatrio per i minori che viene differenziata a seconda dell'età:

- per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni;
- per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.

Restano valide le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative fino a scadenza del passaporto sul quale sono riportate. Se il passaporto del genitore è ancora valido, sarà possibile solo l'inserimento della nuova fotografia all'atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto. Si rammenta che la documentazione da allegare alla domanda di passaporto è la seguente:

- 2 foto, identiche, formato tessera, con sfondo bianco,
- 1 marca concessione governativa di Euro 40,29 per passaporto,
- 1 attestazione di versamento di Euro 44,66 sul c/c/p n. 67422808 intestato al **“Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Tesoro” con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico.**

Per i minori di età inferiore agli anni **14 (quattordici)**, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso. Il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Restano valide tutte le iscrizioni dei minori effettuate prima dell'entrata in vigore prima delle nuove disposizioni normative fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate.

Così come, qualora il passaporto del genitore sia ancora valido, sarà possibile l'applicazione della sola fotografia all'atto del compimento del decimo anno di età del minore già iscritto.

SERBIA

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 1° aprile 2009, i cittadini italiani che intendono recarsi in Serbia dovranno presentare alle Autorità di Frontiera il passaporto valido. In caso contrario sarà loro negato l'accesso sul territorio serbo.

CROAZIA -Ingresso in Croazia minori non accompagnati dai genitori

In base alla nuova legislazione Croata, il minore straniero non accompagnato dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Croazia, dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio (allegato) da parte dei genitori.

I competenti uffici comunali, procederanno all'autenticazione in bollo delle firme degli esercenti la potestà genitoriale e della persona autorizzata ad accompagnare il minore.

Non è necessario detto documento di assenso se:

- il minore viaggia in aereo ed è pertanto in possesso del documento, rilasciato dalle compagnie aeree in conformità con quanto richiesto dalla IATA (Associazione Internazionale dei Trasportatori Aerei);
- il minore fa parte di una gita scolastica. In tal caso il nominativo del minore è inserito nell'elenco dei partecipanti alla gita stessa, autenticato dall'Istituto Scolastico e tradotto in lingua Croata o Inglese, e qualora il minore sia in possesso di documento di viaggio valido dal quale si possa desumere la sua identità;
- il minore intenda partecipare ad una manifestazione sportiva o culturale, con conseguente inserimento dello stesso nel relativo elenco e sempre che il minore stesso sia in possesso di documento di viaggio valido dal quale si possa desumere la sua identità.